



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI VICENZA

SEZIONE 1

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 797/2016

UDIENZA DEL

11/01/2017 ore 15:00

N°

328/17 aut. 1^a

PRONUNCIATA IL:

11 GEN. 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

12 APR. 2017

Il Segretario

MIBTTO Geom. RITA

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PIETROGRANDE	GIAN MARIA	Presidente
<input type="checkbox"/>	MOTTES	MADDALENA	Relatore
<input type="checkbox"/>	ZARANTONELLO	GIOVANNI	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 797/2016
depositato il 10/11/2016

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6507GL01176/2016 IRES-ALTRO 2013
contro:
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE VICENZA

proposto dai ricorrenti:

rappresentato da:

rappresentante difeso da:

BARRACO ENRICO
VIA N. TOMMASEO, 69/D 35132 PADOVA PD

rappresentante difeso da:

ZUOLO VALENTINA
VIA N. TOMMASEO, 69/D 35124 PADOVA PD

difeso da:

BARRACO ENRICO
VIA N. TOMMASEO, 69/D 35132 PADOVA PD

difeso da:

ZUOLO VALENTINA
VIA N. TOMMASEO, 69/D 35124 PADOVA PD



L'AGENZIA DELLE ENTRATE di Vicenza notificava alla _____ in liquidazione (di seguito ricorrente) in data 6 agosto 2014 l'avviso di accertamento n. T6507GL01176/2016 pro anno d'imposta 2013 in base ai rilievi indicati nel verbale unico di accertamento e notificazione redatto a seguito dell'attività di verifica compiuta dalla Direzione provinciale del Lavoro di Vicenza .

_____ svolge attività di promozione di prodotti presso i punti vendita e, a tal fine, stipula con le ditte committenti contratti denominati *collaborazione servizio in store promotions o di servizio hostess* con i quali l'agenzia di promozione si impegna a promuovere la vendita o il lancio di determinati prodotti, proponendo offerte, sconto, omaggi direttamente ai clienti dei punti vendita; secondo l'Agenzia delle Entrate il contratto rientra nell'alveo del contratto di appalto di servizi di cui all'articolo 1655 del codice civile che prevede l'erogazione di un servizio, a favore di un committente, avvalendosi in piena autonomia di una propria organizzazione di mezzi e persone e con assunzione del rischio di impresa; al a sopracitati

_____ ne ha utilizzato prestazioni di lavoro accessorio tramite voucher consegnati ai lavoratori impiegati presso i punti vendita specificati e nei giorni indicati così come indicati nel verbale unico di constatazione redatto dall' Ispettorato del Lavoro.

L'Agenzia delle Entrate, richiamando la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali numero 4/2013 ritiene: “ *Il lavoro accessorio è utilizzabile in relazione a prestazioni rivolte direttamente a favore dell'utilizzatore della prestazione stessa, senza il tramite di intermediari e il ricorso ai buoni di lavoro e dunque limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale mentre è escluso che un'impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell'appalto e della somministrazione.*”

Gli ispettori di vigilanza dell'Inps, sede di Vicenza, provvedevano al calcolo del debito contributivo della società in quanto la _____ avrebbe impiegato lavoratori con voucher nell'ambito di prestazione lavorative di lavoratori dipendenti omettendo la consegna delle lettere di assunzione



con inquadramento al 6[^] livello del CCNL terziario e servizi, al minimo contrattuale.

L'Agenzia delle Entrate, pertanto, prendendo a base il calcolo del debito contributivo della società pari a complessivi Euro (corrispondente alla retribuzione per i 224 dipendenti con un compenso medio per ciascun dipendente pari ad euro) e considerato che sul compenso del singolo dipendente la società avrebbe dovuto provvedere al versamento delle ritenute a titolo di acconto, determinate nella misura del 23 % non superando i redditi erogati per ciascuno gli euro , l'Agenzia dell'Entrate visto l' art. 31 del dpr 600 del 1973; procedeva alla rettifica della dichiarazione modello 770/2014 per l'anno d'imposta 2013 della società, non avendo la stessa dichiarato i compensi corrisposti descritti, né operato le dovute ritenute ed accertava ai sensi dell'articolo 41 bis del Dpr 600 del 1973 le maggiori ritenute non operate e corrispondenti ad euro

RICORRENTE

La ricorrente contesta il metodo adottato dall'Amministrazione finanziaria di utilizzo delle presunzioni svolte da altro Organo in sede ispettiva , posto come verbale presupposto dei fatti in esso accertati.

In particolare si lamenta della mancanza di prova della stipula di un contratto di appalto e ritiene , secondo il principio stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 12108 del 18 maggio 2010 , che “ *i verbali ispettivi dei funzionari degli enti previdenziali o ispettori del lavoro fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre non hanno valore di prova, neppure presuntiva, e non invertono gli oneri probatori le dichiarazioni rese da terzi agli ispettori e gli apprezzamenti e valutazioni di questi ultimi* ”.

Ritiene , dunque, che l'Agenzia delle Entrate stia procedendo con un accertamento privo di ogni riscontro probatorio in ordine alla pretesa impositiva.

Nell'atto di doglianza la ricorrente conclude chiedendo : “ *Ai sensi dell'articolo 17 bis, comma 9, del decreto legislativo 546/92 , si chiede che, per*

tutti i motivi esposti, codesto onorevole Commissione voglia, in accoglimento del presente ricorso e con reiezione della pretesa tributaria: **nel merito , in via principale:** dichiarare nullo e/o annullare in tutto o in parte ritenuta di giustizia l'avviso di accertamento impugnato per le ragioni di cui in premessa oppure per violazione del divieto di doppia presunzione, per carenza di prova, perché fondato su carico non dovuto, per infondatezza, anche in via derivata rispetto al verbale unico di accertamento e notificazione del 6 agosto 2014, che costituisce atto presupposto delle pretese dell'Agenzia delle Entrate, illegittimità delle sanzioni erogate ; **nel merito, in via subordinata :** adire ad una nuova quantificazione degli importi dovuti per le ragioni di cui nati ed in ogni caso provvedere alla rifusione delle spese legali, diritti ed onorari di causa interamente .”

RESISTENTE

L'Ufficio convenuto si costituisce in giudizio depositando controdeduzioni in data 21.11.2016 con le quali afferma la debenza del richiesto con l'atto impugnato precisando che controparte non sia riuscita a produrre un solo elemento probatorio atto a contrastare la tesi dell' Ufficio, essendosi limitata svolgere asserzioni infondate , apodittiche, che di per sé non costituiscono idonea prova contraria, risolvendosi in mere negazioni circa quanto rilevato dall'Amministrazione finanziaria , risolvendosi il ricorso in una banale petizione di principio non supportata da alcun elemento logico o probatorio.

In conclusione chiede :” *rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese di procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15 , comma 2 septies del decreto legislativo 546/1992*”.

L'Ufficio allega alle controdeduzioni la copia del verbale del Ministero del Lavoro.

UDIENZA

All'odierna udienza sono presenti i rappresentanti delle parti i quali, udita la relazione e dopo discussione, si riportano alle rispettive conclusioni

come contenute negli atti depositati nel fascicolo di causa. Il Collegio trattiene la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letti il ricorso e i relativi allegati, letto il provvedimento impugnato, lette le controdeduzioni contenute nell'atto di costituzione in giudizio e i relativi allegati, lette le successive memorie ritiene che il ricorso meriti accoglimento.

L'Agenzia delle Entrate ha emesso e notificato l'avviso di accertamento descritto in narrativa in base ai rilievi indicati nel Verbale unico di accertamento e notificazione redatto dai funzionari del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali della Direzione Territoriale del Lavoro di Vicenza e notificato il 6 agosto 2014, utilizzando le conclusioni alla quale perveniva in via presuntiva.

Il Collegio però, rileva come tale Verbale unico non sia stato seguito dall'emissione di un Ordinanza -ingiunzione da parte dell'Ispettorato del Lavoro. Circostanza, questa, assai strana in quanto, non trattandosi di un accertamento a cui dovesse seguire particolare istruttoria, ma solo la qualificazione del rapporto e l'applicazione di norma di legge con applicazione di relativa sanzione, qualora l'Ispettorato avesse ritenuto fondata la propria pretesa avrebbe coltivato la richiesta con la notifica di una richiesta di pagamento di sanzioni!

La tempistica usuale non annovera casi di emissione di ingiunzioni dopo oltre due anni dal verbale di ispezione. Evidentemente, a tavolino, l'Ispettorato ha ritenuto insussistente l'ipotesi come contestata e ha ritenuto non fondata la eventuale pretesa.

Tale circostanza non è contestata.

Leggendo il doc. 2 allegato al ricorso, riportante la dichiarazione della signora _____, abbiamo la risposta in ordine al rapporto di lavoro regolato con la corresponsione dei voucher alle lavoratrici che hanno prestato l'attività, essendo la soluzione consigliata proprio dal direttore dell'INPS di Vicenza dott. Massimo Ferramosca.



Alla società oggi ricorrente viene richiesta la ritenuta fiscale, ritenuta omessa, considerando i 224 lavoratori come lavoratori dipendenti in forza di un contratto di appalto ritenuto esistente dall'Agenzia delle Entrate in via presuntiva, ma mai dimostrato effettivamente.

Al Collegio pare piuttosto evidente che non sussista alcun contratto di appalto nella fattispecie oggi esaminata, ma che, piuttosto, esista un contratto di agenzia (peraltro ammesso anche dall'Amministrazione quando parla di "attività promozionale").

Anche a voler ritenere sussistente un simulato contratto di appalto intervenuto tra le parti, il Collegio osserva come all'epoca dei fatti oggi in discussione non vi fosse alcun divieto di utilizzo dei voucher nell'ipotesi di appalto, in quanto il divieto di utilizzo per tale tipologia di prestazioni, è entrato in vigore con norma di legge denominata "Jobs Act" il 24 giugno 2015 e quindi in data posteriore rispetto all'epoca dei fatti.

In ogni caso il Collegio ritiene che la prova di un esistente rapporto di lavoro subordinato legittimante il recupero fiscale di cui oggi si discute debba essere ad esclusivo carico dell'Amministrazione finanziaria e non possa assolutamente addossare al contribuente la prova negativa dell'affermazione di un fatto.

Avrebbe dovuto l'Amministrazione, se avesse voluto aver ragione della pretesa, anche in questa sede, dimostrare al Giudice le ragioni per cui riteneva che vi fosse un rapporto di lavoro subordinato, dimostrando le modalità esecutive della prestazione, le modalità di reclutamento del personale e soprattutto avrebbe dovuto spiegare per quale motivo ritiene che il pagamento con il metodo voucher fosse illegittimo.

Il richiamo ad un verbale del Ministero del Lavoro, peraltro non seguito dall'ingiunzione, di per sé non è sufficiente (condividendo in toto il principio affermato nella nota sentenza del 2010 della Corte di legittimità n. 12108).

Non è prevista alcuna inversione dell'onere probatorio, non essendovi alcuna norma che lo preveda; il soggetto attore deve fornire la prova.

Non si ravvisano giusti motivi per superare il precetto legale di condanna alle spese di lite a seguito di soccombenza e pertanto, lette le tariffe professionali, la nota in atti, valutata la complessità e il valore della causa, ritiene di liquidare la somma di euro () oltre a tutti gli accessori dovuti per legge e il rimborso del contributo unificato effettivamente pagato dalla ricorrente

La Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza - 1° sezione - definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:


P.Q.M.

“ accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna parte resistente al pagamento a favore di parte ricorrente della somma di euro oltre alle spese generali per legge, oltre cnap e iva e oltre al pagamento dell'importo versato dalla ricorrente per il pagamento del contributo unificato “

Così deciso in Vicenza il 11 gennaio 2017

IL RELATORE / ESTENSORE

(Maddalena Mottes)



IL PRESIDENTE

(Gian Maria Pietrogrande)

